

SICUREZZA: DALLA STORIA ALLA SUA ATTUAZIONE

Dal sistema sanzionatorio al processo partecipativo

Giovanni Carniel

Per i tecnici e per gli addetti alla salute e sicurezza a vari titoli, non più tanto giovani che hanno avuta l'opportunità di confrontarsi come la "vecchia normativa" e la "nuova" ad esempio con il DPR 547/55 e il DPR 303/56 prima e poi con il DLgs 626/94 e DLgs 81/08, non possono non avere notato differenze sostanziali in materia di gestione della sicurezza e di prevenzione dagli infortuni.

Come contributo ad una ricca rilettura del cammino intrapreso, ritengo utile segnalare la lettura del documento dell'INAIL "**Storia della Prevenzione**" edizione 2014. Il documento è composto da 3 Capitoli (il primo "storia della prevenzione in Inail, a partire dal 1800 ad oggi), dagli allegati e da una breve ma significativa bibliografia. In vari capitoli sono segnalati documenti di lavoro e contributi scientifici in tema di prevenzione, si veda in particolare da pag. 71 a pag. 74.

E' un documento dalle connotazioni istituzionali ma al contempo utile per tutti gli addetti ai lavori in quanto, come è bene espresso nella Presentazione di Ester Rotoli, *Direttore centrale prevenzione* "... nel corso dei 130 anni che ci separano dal primo atto normativo l'Inail - accompagnando i cambiamenti culturali, sociali, economici, lavorativi che l'Italia ha attraversato - ha mutato progressivamente il suo ruolo divenendo, da ente erogatore di prestazioni prevalentemente a carattere economico, un soggetto pubblico attore e garante di un più ampio sistema di tutela globale e integrata.". Un Ente, con cui è buona cosa "farci i conti".

Nel suo complesso la legislazione è passata da una concezione basata essenzialmente sulla prevenzione tecnica ad un sistema che pone al centro della nuova organizzazione della sicurezza in azienda la **persona che lavora**. Questo passaggio ha implicato un salto di qualità verso un **modello di gestione partecipato**. Come esempio cito l'introduzione della figura dei Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS) con la loro consultazione e partecipazione, il coinvolgimento dei Medici Competenti nel processo di valutazione dei rischi (altro concetto fondamentale), le Riunioni Periodiche con la condivisione della statistica degli infortuni e delle prospettive migliorative da svilupparsi nel tempo, il concetto di salute esteso a una concezione globale e non già solo assenza di malattia. Questo e altro ancora costituiscono alcuni capisaldi del nuovo orizzonte evolutivo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il DLgs 81/08 contiene diversi aspetti problematici evidenziati in articoli pubblicati nella letteratura del settore e le dubbie interpretazioni che rimangono a carico dello "user" come ad esempio il ruolo e la formazione degli RLS. Più di qualcuno si è chiesto: se un RLS non ha partecipato nemmeno ad un'ora di formazione può esercitare o meno la sua funzione? Per l'Azienda tale non partecipazione - a volte voluta espressamente da alcuni RLS - si tratta di una non conformità normativa? A questo riguardo esistono diverse interpretazioni ed il risultato risulta essere che in alcune aziende gli RLS se non partecipano a tutta la formazione, compresi gli aggiornamenti, non possono esercitare il loro ruolo mentre in altre lo possono tranquillamente svolgere.

Per la mia modesta esperienza ritengo che operare nell'ambito degli adempimenti previsti dal DLgs 81/08 permette un ampio spazio per la tutela della salute e della prevenzione degli addetti. Tale spazio ritengo acquisti un valore tanto più grande tanto più quanto ci si adotti di un atteggiamento dinamico e non statico (formale) dell'applicazione della Norma.

In riferimento ai contenuti qui riportati è possibile inviare comunicare contributi, domande, considerazioni, scrivendo a redazione@quaderniflash.it e/o commentando il presente Post.